

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to VALTER MARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DIEGO JOANNAS

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
SIMONA BALLARIO

S. Ballario

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestriere, li 16 APR 2012

Copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Sestriere per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
in conformità all'art. 124 , 1° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267

Sestriere, li 16 APR 2012

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIV
F.to SIMONA BALLARIO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267.)

Sestriere, li _____

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIV
F.to SIMONA BALLARIO



Comune di Sestriere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO :

DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addi cinque, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari , convocato a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
al momento della trattazione del presente argomento			
MARIN VALTER	Sindaco	P	
PONCET GIOVANNI CESARE	Consigliere	P	
CANTELE MAURIZIO	Consigliere	P	
RUSPA LUIGI	Consigliere	P	
RUSTICHELLI FRANCESCO	Consigliere	P	
VOYRON LUIGI	Consigliere	P	
AVARO IVANA	Consigliere	P	
LANTELME CHARRET STEFANO	Consigliere	P	
FORNARA ELISA	Consigliere	P	
COLARELLI ANDREA MARIA	Consigliere	P	
LANTELME PIERLUIGI	Consigliere	P	
BOMPARD ROBERTO	Consigliere	P	
SIBILLE GABRIELLA	Consigliere	P	
Totale		13	0

Assume la presidenza il Signor VALTER MARIN in qualità di SINDACO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. DIEGO JOANNAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

ATTESO infine che dalle proiezioni di entrata al netto dei tagli ai trasferimenti statali a valersi sul fondo sperimentale di riequilibrio ed in considerazione anche delle problematiche connesse ai residui attivi iscritti nel bilancio (in merito alla loro esigibilità) ed alla conseguente necessità di eliminare una quota consistente dei medesimi in sede di rendiconto di gestione, tenuto conto delle esigenze di investimento che si rilevano, si rende necessario stabilire una aliquota del 9,6 per mille di base, una aliquota del 2 per mille con le detrazioni di legge per le abitazioni principali, del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e del 7,6 per mille per strutture ricettive che garantiscano un'apertura di almeno 180 giorni tra stagione invernale ed estiva, di cui minimo 40 giorni nella stagione estiva (01 luglio - 31 agosto), come previsto dall'art. 3 del regolamento per la disciplina l'imposta municipale propria;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione;

Segue il dibattito così sintetizzabile:

- Bompard R che fa rilevare come l'aliquota proposta per le seconde case produca un gettito per il Comune significativamente più alto rispetto all'ICI 2011 e quindi evidenzia come fosse possibile stabilire una aliquota più inferiore;
- Marin V. che evidenzia come la situazione dei residui attivi di difficile esigibilità, relativi ai tributi comunali, che ha assunto dimensioni di tutto rilievo, condizioni anche la situazione del bilancio di previsione 2012 e come sia necessario ricostituire una situazione di equilibrio;
- Colarelli A. che evidenzia come la questione dei residui attivi sia una scusa e che invece si stia tartassando la proprietà immobiliare, senza cogliere l'occasione per fungere da "ammortizzatore" sociale, limitando quindi le aliquote che, per altro, come proposte, produrranno un effetto deprimente sul mercato immobiliare;
- Sibille G. che evidenzia come l'eccessiva pressione fiscale non può che far crescere l'evasione;
- Bompard R. che chiede di valutare agevolazioni per chi mette a disposizione del sistema turistico gli alloggi;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 13	
VOTANTI	N° 13	
VOTI FAVOREVOLI	N° 9	
VOTI CONTRARI	N° 4	Colarelli A., Lantelme P., Bompard R. e SibilleG

DELIBERA

R
n
P
n
T
C
n
1
E
l
s
e
/

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - aliquota di base 0,96 per cento
 - aliquota abitazione principale 0,2 per cento
 - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
 - aliquota del 0,76 per cento per strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere classificate catastalmente in Cat. D, che garantiscano un'apertura di almeno 180 giorni tra stagione invernale ed estiva, di cui minimo 40 giorni nella stagione estiva (01 luglio – 31 agosto), come previsto dall'art.3 del regolamento per la disciplina l'imposta municipale propria;
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare in data odierna;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.